

Tribunale di Torino
Sentenza n. 1061/2026 del 23-02-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO Terza Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente: SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile in grado di Appello iscritta al n.3578/2024 R.G. promossa da: S.I. ### S.R.L. (P.I. ##), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa dagli ### e ### ed elettivamente domiciliat ### n. 2, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -### contro ### S.R.L., in liquidazione (P.Iva ##), rappresentata dalla società liquidatrice ### S.R.L.S, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ### via ### n. 102, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello; -### avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di ### n. 2499/2023, Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026

CONCLUSIONI

DELLE PARTI COSTITUITE Per la parte appellante (nelle note scritte depositate in data ##): "1. Dichiarare nulla e inammissibile la costituzione in giudizio di questo grado della società appellata per invalidità della procura alle liti; 2. Dichiarare inammissibili le nuove deduzioni difensive di controparte, in quanto tardive e contrastanti con l'art. 345 c.p.c.; 3. Riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo l'eccezione d'incompetenza territoriale e indibadire/dichiarare la competenza del Giudice di ### di ### 4. Ribadire la competenza del Giudice di ### di ### ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e della normativa applicabile in materia di obbligazioni pecuniarie e tenuto altresì conto che il contratto intervenuto inter partes è quello spedizione ex art. 1737 cod. civ. e gli esborsi doganali risultano preventivamente autorizzati dalla parte appellata con comunicazioni e-mail del 27/11/2020 (doc. 19-22) e il suo debito risulta altresì riconosciuto mediante successive comunicazioni (oltre le relative fatture non contestate entro il termine previsto dall'art. 1988 c.c. in

materia di promessa di pagamento); 5. Condannare la società appellata al rimborso delle spese doganali anticipate dalla deducente società appellante sulla base dell'obbligo contrattuale e della documentazione in atti donde e, di più, la committente è tenuta alla integrale restituzione dei costi doganali anticipati da parte dello spedizioniere; 6. Rigettare ogni eccezione e difesa della controparte, confermando la fondatezza dell'appello e la domanda originaria; 7. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 8. Condannare la parte appellata al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con liquidazione di un equo risarcimento; 9. Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio nonché alla condanna delle spese e competenze relative alla svoltasi procedura della demandata mediazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con la restituzione dei contributi unificati e delle relative tasse di registro per entrambi i gradi del giudizio e le successive occorrenze." Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026

Per la parte appellata (nelle "note scritte" depositate in data ### ed in comparsa di costituzione e risposta): "1) Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla S.I. ### S.R.L. per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., per i motivi indicati in narrativa. 2) In subordine, confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge." "In via preliminare insiste, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado sulla declaratoria di incompetenza territoriale e, anche in questa sede, pertanto, per l'accoglimento della sollevata eccezione preliminare, avendo dato ampia prova della circostanze che nella fattispecie che ci occupa, il contratto di vendita tra le parti in causa, si è concluso via e-mail" "Nel merito, infatti, chiede che la domanda di parte appellante sia rigettata per insussistenza del credito azionato, poiché la somma richiesta ed ingiunta alla ### srl non era stata pattuita tra le parti e mai prima di allora, era stata richiesta, anche in presenza di medesime prestazioni.

Si rammenta, infatti, che negli anni passati, le società avevano già avuto

scambi commerciali identici e la società appellata aveva sempre pagato quanto contrattualmente pattuito, mai erano stati richiesti altri pagamenti a titolo di operazioni doganali".

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto. 1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.10682/2021 emesso dal Giudice di ### di ### su ricorso della società S.I. ### S.R.L., la società ### S.R.L. ha impugnato tale decreto ingiuntivo convenendo in giudizio avanti al Giudice di ### di ### la ricorrente. 1.2. La società ### S.R.L. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante allegando il mancato pagamento di due fatture (n. ### del 21/12/2020 per l'importo di ### 392,00 n. ### del 21/12/2020 per l'importo di ### 513,90) azionate in sede monitoria, di importo complessivo pari ad ### 905,90, per la ripetizione di tali somme anticipate da S.I. ### S.R.L. per il pagamento dei costi doganali relativi alla merce trasportata quale spedizioniere incaricato dalla ### S.R.L., merce consegnata presso la sede della società opponente sita a ### 1.3. Si è costituita la parte convenuta opposta S.I. ### S.R.L., depositando comparsa di costituzione e risposta. 1.4. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di ### di ### con sentenza n. 2499, datata 30.6.2023 e depositata in data ###, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla società opponente e, conseguentemente, ha dichiarato l'incompetenza del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### e per l'effetto ha revocato il ### n.10682/2021 emesso dal Giudice di ### di ### condannando parte opposta alla rifusione delle spese del grado, liquidate per ### 913,00 per compensi, ### 21,50 per esposti, oltre ### CPA e contributo spese generali (15%). 1.5. Con atto di citazione datato 17.02.2024, ritualmente e tempestivamente notificato, la società S.I. ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di ### la ### S.R.L., proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di ### di ### sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 1.6. Si è costituita la parte appellata ### S.R.L. in liquidazione, rappresentata dalla società liquidatrice ### S.R.L.S, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.7. ### in data ### il Giudice: - ha rilevato che la data dell'udienza di prima comparizione è stata fissata in atto di citazione al 23.10.2024; -ha differito ai sensi dell'art. 349-bis, comma 2, c.p.c., la data della prima udienza a quella sotto indicata; -ha disposto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della prima udienza dal deposito di "note scritte", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 28.11.2024 per il deposito delle suddette rispettive "note scritte". 1.8. Con Ordinanza in data ###, il Giudice: - ha rilevato che la parte appellante ha depositato telematicamente le proprie "note scritte" in data ###; - ha rilevato che la parte appellata resistente ha depositato telematicamente le proprie "note scritte" in data ###; - ha ritenuto opportuno, prima di invitare le parti a precisazione le conclusioni e fissare udienza per la rimessione della causa in decisione, disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), tenuto conto dei rilievi che seguono: § la norma citata prevede testualmente quanto segue: "1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 l'improcedibilità della domanda giudiziale."; § dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla

precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda; § la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010); § il disposto di cui all'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di ### 2012, 5, 1078); § la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Il familiarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013); § nel caso di specie, la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5 quater D . l g s . 2 8 / 2 0 1 0 si rende particolarmente oppo possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai definitivamente cristallizzate (essendo maturate le preclusioni di merito), nonché dei documenti prodotti (essendo ormai maturate le preclusioni nella Sentenza di primo grado; 'è l'evidente e causa; 'è l'opportunità di giungere in tempi b contenzioso tra le attuali parti in causa; 'è prevedibile ulteriore grado di giudizio in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio; 'è l'u ulteriore notevole aggravio di costi processuali; - ha quindi disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti: 'è a prendere una precisa posizione conciliati dedicare il massimo impegno per assicurarne l telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 verbale/i di incontro davanti al mediatore; - ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di "note scritte", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive "note scritte"; - ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte. 1.9. Con Ordinanza in data ### il Giudice: - ha preso atto del fallimento della mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, definita con esito negativo, come da verbale depositato l'11 febbraio 2025; - ha invitato le parti a precisare le conclusioni; dell'art. 350, comma 3, c.p.c., il giudice, quando "rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa." ; 'è ai sensi dell'art. 350-bis, agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies." ; 'è nel caso di discussione orale della causa ai sensi del citato art. 350-bis, comma 1, c.p.c., in ragione della ridotta complessità della causa (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra); - ha ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (rectius: nelle rispettive note scritte), con la precisazione che il giudice depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'ultimo comma del citato articolo; - ha ritenuto opportuno sostituire la successiva udienza di precisazione delle conclusioni e discussione

dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), tenuto conto che:

S e n t e n z a a v e r b a l e (a r t . 3 5 0 b i s c p c) d e l 2 3 /

della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisorii, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. ###, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 1 8 / 2 0 2 0 , c o n v e r t i t o , c o n m o d i f i c a z i o n i , d a l l a 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una d e l l e p a r t i s i o p p o n g a ” ; ' c d e l r e s t o , n e l c a s la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle p a r t i n o n “ è p r e s c r i t t a d a l l a l e g g e o d i s p o s t specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione; - ha assegnato alle parti

termine perentorio fino al 12.2.2026 per il deposito delle suddette rispettive "note scritte", avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti; - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. 1.10. Le parti hanno depositato le rispettive "note scritte" precisando le conclusioni così come in epigrafe.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 2. Sulla domanda proposta dalla parte appellante di nullità e inammissibilità della costituzione in giudizio di questo grado della società appellata per invalidità della procura alle liti. 2.1. La parte appellante ha chiesto, in via preliminare, di "dichiarare nulla e inammissibile la costituzione in giudizio di questo grado della società appellata per invalidità della procura alle liti".

La domanda non risulta fondata. 2.2. Invero, a sostegno di tale domanda la parte appellante ha dedotto, in particolare: - che il presente giudizio d'appello è stato introdotto dalla società spedizioniere avverso la propria committente "in allora in bonis" (passata in liquidazione in data ###) avverso la sentenza del Giudice di ### di ### depositata in data ###; - che nel presente grado la costituzione della società committente è avvenuta tramite una società semplice e cioè la s.r.l.s. ### che ha assunto il ruolo di liquidatrice della società in liquidazione; - che la procura alle liti di questo grado di appello è stata conferita dalla società liquidatrice (la s.r.l.s. ### con apposizione del timbro della società e una sottoscrizione non leggibile, senza indicazioni ulteriori; - che nel caso in esame la sottoscrizione apposta "sopra il timbro" della società liquidatrice risulta illeggibile e non identificabile, né è stato indicato il nominativo del soggetto che avrebbe sottoscritto la procura. - che risulta violato l'art. 83 c.p.c., che impone la chiara riferibilità soggettiva della procura. 2.3. In realtà, come anche chiarito dalle ### della Cassazione, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante sia quando il nome

del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell'atto sia quando detto nome sia desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica (cfr. Cass. civile, ### nn. 4810 e 4814 del 2005, seguite, tra le più recenti, da Cass. civile n. 14190/2011 e Cass. civile n. 4199/2012).

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 3. Sull'eccezione proposta dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. 3.1. La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. ### non risulta fondata. 3.2. Invero, Cass. civile, sez. III, 05 maggio 2017 n. 10916, in motivazione, ha affermato, in particolare, quanto segue: "Alla luce dei principi sin qui esposti deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'appellante alcun 'progetto alternativo di sentenza'; - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso; - non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata ### lav., 20.9.2016 n. 18411, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. 'non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata'; sostanzialmente nello stesso senso, ### 1 -, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma

in linea generale essi consisteranno: - nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate; Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 - nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire; - nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere." Nel caso di specie, l'atto di appello appare idoneo a soddisfare i requisiti richiesti sia in relazione all'indicazione delle parti censurate della sentenza impugnata, sia alle modifiche domandate e alle violazioni di legge alla base delle istanze proposte. 4. Sul primo motivo d'appello. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in prime cure dalla società opponente che ha individuato nel foro di ### in applicazione degli artt. 18,19, e 20 c.p.c., il foro territorialmente competente a conoscere la causa. ### l'appellante, la statuizione resa dal giudice di prime cure in punto di competenza territoriale è errata dal momento che la previsione contrattuale di numerosi fori convenzionali, in deroga alla normativa processuale ordinaria, non si configura quale deroga alle disposizioni applicabili, laddove le parti non abbiano fissato il criterio che presieda alla scelta del foro designato rispetto agli altri fori indicati, anche in considerazione del fatto che tale clausola affida alla discrezionalità di sola parte la facoltà di introdurre la lite nel foro prescelto.

Inoltre, secondo l'appellante, il foro di ### sarebbe il forum destinatae solutionis, dove ha sede la società appellante ed il luogo di adempimento dell'obbligazione coincide, nel caso in esame, con il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione vale a dire con il foro di ### Il suddetto motivo di appello risulta fondato. 4.2. Invero, il Giudice di ### nella motivazione della sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da ### S.R.L., ritenendo che "in ordine

all'eccezione d'incompetenza per territorio ... si osserva che nello svolgimento di attività commerciali e transazioni per via elettronica, nella distribuzione on line di contenuti digitali, nell'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, negli appalti pubblici per via elettronica e nelle procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni, si deve far riferimento al Regolamento Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2006 CE n. 44/2001 Sezione IV artt. da 15 a 17 la ### sul commercio elettronico 31/00/CE ed il D.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 di recepimento, infine la L. n. 218/1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.".

In tal modo il Giudice di prime cure ha individuato la normativa applicabile al caso in esame stabilendo quanto segue: "Per l'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione nei contratti telematici, come di specie, si deve distinguere il C.d. commercio elettronico diretto dall'indiretto, quando in rete avviene il contatto commerciale, ma l'operazione si conclude con la consegna fisica del bene con applicazione dell'art. 5 Regolamento CE n. 44/2001. Per commercio elettronico diretto s'intende invero l'ipotesi in cui la consegna avviene in forma telematica (C.d. dematerializzata) e, di conseguenza, il foro competente è il luogo del download del bene acquistato salvo legge prescelta in ragione del rapporto contrattuale, e con riguardo ad essa il luogo di esecuzione.

Per la competenza giurisdizionale si deve far riferimento agli artt. 2 e 23 per l'individuazione del foro generale, dunque in capo all'autorità giudiziaria prescelta dalle parti del contratto telematico convenzionalmente e per scritto accettata, davanti ai giudici di tale Stato membro; nel nostro ordinamento, agli artt. 18 e 19 che prevedono, come criterio generale la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto ovvero la sede, o il luogo dello stabilimento, se trattasi di persona giuridica e all'art. 20 c.p.c. che, in alternativa stabilisce "per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Per i contratti perfezionati per e-mail, non sussistono apprezzabili differenze rispetto ai contratti stipulati illo tempore via fax o per posta, con

applicazione dell'art. 1326, c. 1 c.c., per cui l'obbligazione si considera sorta nel luogo in cui si trova il proponente quando riceve l'accettazione e, quindi, presumibilmente all'indirizzo del destinatario.

Nel caso di specie, il contratto de quo si concludeva per e-mail (docc. opponente non numerati - conferme d'ordine), con cui l'opponente domandava all'opposta le specifiche contrattuali delle spedizioni poi fatturate ed in data ###, ne veniva inviata la conferma d'ordine (docc. 19, 20, 21 e 22- parte convenuta opposta).

In applicazione del ### 31/00/CE sul commercio elettronico, l'accordo si perfeziona con la lettura da parte dell'acquirente della conferma d'ordine, quale elemento essenziale dell'accordo. Ne deriva che il luogo ove sorge l'obbligazione deve individuarsi all'indirizzo dell'accettante ovvero il luogo in cui questi si trova quando riceve la conferma dell'ordine.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026

In via pregiudiziale e preliminare, nella fattispecie, si deve ritenere competente per territorio il G.d.P. di ### ove ha sede la società attrice, e l'incompetenza del giudice adito." (cfr. pagine 2-3 della sentenza appellata).

4.3. Si osserva come nella sentenza appellata il Giudice di prime cure non abbia esaminato la difesa proposta dall'odierna appellante sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado (pag.3 comparsa società opposta in prime cure), ribadita in appello (pag.8 appello), costituita dall'assenza dei cosiddetti criteri di collegamento non esaminati né trattati dall'opponente nel ricorso in opposizione. Difatti, l'opponente in prime cure non ha esaminato e contestato nella propria eccezione di incompetenza territoriale l'applicabilità dei criteri di individuazione del foro competente indicati dall'ordinamento processuale agli artt.18.19 e 20 c.p.c., disposizioni che, peraltro, lo stesso Giudice di prime cure ha richiamato nella motivazione della sentenza appellata quali criteri da applicare per individuare la competenza territoriale, laddove ha rilevato che per stabilire la competenza giurisdizionale occorre fare riferimento "nel nostro ordinamento, agli artt. 18 e 19 che prevedono, come criterio generale la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto ovvero la sede, o il luogo dello stabilimento, se trattasi

di persona giuridica e all'art. 20 c.p.c. che, in alternativa stabilisce per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.

Ed in effetti, nel nostro ordinamento, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che, in tema di competenza territoriale derogabile, qualora sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza di tale contestazione e di detta prova l'eccezione deve essere rigettata, restando definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore; ne consegue che il giudice adito non può disinteressarsi di profili che valgano a radicare la competenza presso di lui per il solo fatto che l'attore, nel replicare all'eccezione del convenuto, non li abbia espressamente evocati (cfr. Cass. n.24009/2021; Cass. Civ. n. 17311/2018).

In proposito, l'odierna appellata nulla ha contro-dedotto o contestato, neppure in primo grado: ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendosi l'odierna appellata sottratta all'onere della prova sulla stessa incombente in prime cure in ordine ai diversi criteri concorrenti previsti dagli artt.18,19 e 20 c.p.c., rimanendo per l'effetto radicata la competenza del Giudice di ### di ### originariamente adito dalla società S.I. ### S.R.L.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 4.4. ### parte, riguardo al merito dell'eccezione, si rileva come l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### discenda altresì dall'applicazione al caso in esame del foro del creditore inteso quale forum destinatae solutionis indicato dall'art. 1182, comma 3, A tale conclusione sono giunte da tempo le ### della Corte di Cassazione, che, con la pronuncia n.17989/2016, hanno stabilito che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono (agli effetti sia della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. sia della determinazione del forum

destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte) esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale. I presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.".

Il contrasto composto dalle ### verteva sull'interpretazione dell'espressione "obbligazione avente per oggetto una somma di denaro" richiamata dall'art. 1182, comma 3, c.c. Le obbligazioni riconducibili a tale categoria - in assenza di diverso accordo delle parti - vanno adempiute al domicilio del creditore; le altre, invece, devono essere eseguite presso il domicilio del debitore, secondo la disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 1182 Va da sé che, nel caso in esame, l'obbligazione di ripetere diritti e spese doganali sostenute dalla società opposta in prime cure, compiutamente quantificati in fattura in una somma di denaro, è certamente liquida nel senso appena riportato.

Al rigetto dell'eccezione di incompetenza consegue lo scrutinio del secondo motivo di appello, concernente il merito della controversia, vale a dire la fondatezza o meno del credito azionato in sede monitoria. 4.5. Giova precisare che, dopo la riforma ### (D.Lgs. 149/2022), se il giudice d'appello riconosce la competenza (o la giurisdizione) del giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito. ### dell'art. 353 c.p.c., infatti, ha eliminato la rimessione al primo giudice, imponendo il principio della decisione nel merito da parte della Corte d'appello, salvo i casi tassativi di nullità del contraddittorio. Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 5. Sul secondo motivo d'appello. 5.1. Con un secondo motivo d'appello, la parte appellata si duole dell'omesso rimborso delle spese di sdoganamento sostenute dalla S.I. ### S.R.L. e dedotte nelle due fatture azionate in sede monitoria, nonostante l'espressa autorizzazione preventiva da parte della società opponente e documentata dalle email del 27 novembre 2020. ### assume che le operazioni doganali sono un'attività accessoria del contratto di trasporto, il cui costo deve essere rimborsato dal committente, ai sensi dell'art. 1709 cod. civ. (mandato con rappresentanza) e art. 1719 cod. civ. (rimborso delle anticipazioni), Sul punto,

richiama un precedente della Suprema Corte (### III Civile, n. 26318/2017) nel quale viene stabilito che le spese anticipate dal mandatario devono essere rimborsate se vi è un obbligo contrattuale o un espresso assenso del mandante, come avvenuto nel caso in esame, laddove ### S.R.L. ha acconsentito all'anticipazione delle spese doganali da parte dell'odierna appellante.

Il motivo d'appello risulta fondato. 5.2. Si rileva che le spese doganali costituiscono un'obbligazione accessoria del contratto di trasporto internazionale (o spedizione), vale a dire il tipo di contratto posto in essere pacificamente dalle parti nel caso in esame. Tali spese si configurano come oneri anticipati dal vettore o spedizioniere per conto del mittente/mandante e, unitamente all'assicurazione ed all'imballaggio, concorrono alla formazione del valore della merce all'importazione.

In sintesi, il versamento dei diritti doganali costituisce una prestazione accessoria quanto necessaria legata all'attività di trasporto internazionale che, come è avvenuto nel caso in esame, può essere gestita direttamente dallo spedizioniere/vettore nell'ambito del mandato ricevuto.

Va rilevato come, nel caso in esame, risulta documentato che ### S.R.L., con le due comunicazioni e-mail inviate alla S.I. ### S.R.L., ha dato ### il proprio consenso alle ulteriori attività ed esborsi per lo sdoganamento per entrambi i contratti di trasporto, le cui fatture sono state regolarmente pagate dall'odierna appellata con comunicazioni inviate via email del 27/11/2020, scrivendo "### BENE" (### 19-20 fasc. 1° grado opposta) e delle 15.09 pure per il secondo trasporto a mezzo la email del 27/11/2020 delle ore 15,09 scrivendo "OK OTTIMO" (cfr. doc. 21-22 fasc. 1° grado opposta).

Sul punto, la ### S.R.L. si è limitata, genericamente, ad evocare un'asserita prassi commerciale intercorsa fra le parti secondo cui le prestazioni svolte dalla S.I. ### S.R.L. sarebbero state sempre fatturate integralmente dal trasportatore-spedizioniere in Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 unica soluzione, e regolarmente saldate dalla committente che assume di non dover rispondere per eventuali costi "sopravvenuti", fatturati a parte, come avvenuto nel caso in esame.

E' stato invece pacificamente accertato e non contestato in prime cure che S.I.

S.R.L. ha svolto con esito favorevole le operazioni di sdoganamento della merce poi consegnata alla società appellata (cfr. doc. 7 fasc. 1° grado opposta) per poi consegnare la merce a destinazione in ### presso la ### S.R.L. (cfr. docc.1-2 fascicolo 1° grado opposta).

Il credito azionato in sede monitoria risulta pertanto assistito da sufficienti elementi di prova e va integralmente riconosciuto.

Per completezza, deve aggiungersi che risultano inammissibili le nuove deduzioni difensive della parte appellata, in quanto tardive e contrastanti con l'art. 345 c.p.c.; 6. Conclusioni. 6.1. In conclusione, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere accolte e, per l'effetto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice di ### di ### e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso in prime cure. 6.2. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a

suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

7. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte appellante, ex art. 96 c.p.c. .

7.1. Come si è detto, la parte appellante ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con liquidazione di un equo risarcimento.

La domanda non può trovare accoglimento.

7.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza." Non risulta, infatti, che la parte appellata soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.

7.3. Inoltre, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla ### n. 69/2009, ai sensi del quale: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

Come già chiarito in giurisprudenza, "la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3

c.p.c." (cfr. in tal senso: ### 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè 2012).

Anche secondo l'orientamento della Cassazione, "la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile." (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in ### Mass. 2012, 11, 1364).

Sulla norma si sono pronunciate anche le ### della Suprema Corte, affermando quanto segue: "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta

contumace)" (cfr. in tal senso: Cass. civile, ### 13 settembre 2018, n. 22405 in ### civ. Mass. 2018).

Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte appellata soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026 8. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado d'appello. 8.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società appellata dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in conformità del ### adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147). 8.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art.4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n.55 (e, in particolare, delle caratteristiche del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della ### 2) allegata al predetto ### secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da ### 1.100,01 ad ### 5.200,00: A) giudizio di primo grado: ### 236,00 per la fase di studio della controversia; ### 252,00 per la fase introduttiva del giudizio; ### 425,00 per la fase decisionale; B) giudizio di appello: ### 425,00 per la fase di studio della controversia; ### 425,00 per la fase introduttiva del giudizio; ### 851,00 per la fase decisionale.

Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: "1- bis. ###à svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento." Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della ### 25-bis) allegata al predetto ### secondo i seguenti valori di liquidazione

previsti nello scaglione "da ### 1.100,01 ad ### 5.200,00"; ### 284,00 per la fase dell'attivazione; ### 567,00 per la fase di negoziazione.

Pertanto, il totale dei compensi ammonta a complessivi ### 3.465,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/02/2026

P.Q.M.

Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 3578/2024 R.G. promosso dalla società S.I. ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### (parte appellante) nei confronti della società ### S.R.L. in liquidazione, rappresentata dalla società liquidatrice ### S.R.L.S, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### (parte appellata), nel contraddittorio delle parti: 1) Rigetta la domanda proposta dalla parte appellante di nullità e inammissibilità della costituzione in giudizio di questo grado della società appellata per invalidità della procura alle liti. 2) Rigetta l'eccezione proposta dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. 3) Accoglie l'appello e le domande proposte dalla parte appellante avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 2499 data 30.6.2023, depositata in data ### e, p competenza per territorio del Giudice di ### n.10682/2021 emesso dal Giudice di ### di ### 4) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellante. 5) Dichiarata tenuta e condanna la parte appellata ### S.R.L. in liquidazione, rappresentata dalla società liquidatrice ### S.R.L.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellante S.I. ### S.R.L. le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi ### 3.465,00 per compensi ed in ### 190,45 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della Sentenza di primo grado e della presente sentenza e successive occorrente.
